

giusta Atto Costitutivo del 23.11.2023, autenticato dal [REDACTED]

(breviter **Affidatario, Aggiudicatario, Appaltatore o O.E.**)

Premessa

- con Determina a Contrarre prot. 2023/75R/SpP del 23.05.2023, la Struttura per la Progettazione dell'Agenda del Demanio ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta all'individuazione di un operatore economico con cui stipulare un contratto per l'affidamento dei servizi *“attinenti all'architettura e all'ingegneria, ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv), per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da redigere in modalità BIM, inerenti i lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione funzionale dell'immobile denominato NAD0277 “Palazzo Pierce – Ex Hotel de Londres”, sito in Napoli alla piazza Municipio n. 61”*;
- con atti prot. 2022/382R/SpP del 23.12.2022 e prot. 2023/1104U/SpP del 21.06.2023 è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l'ing. Luigi Trotta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (d'ora innanzi, per brevità, R.U.P.) e si è provveduto alla formale costituzione del Team di lavoro;
- con atto prot. n. 2023/303R/SpP del 22.09.2023, il Direttore della Struttura per la Progettazione ha disposto l'aggiudicazione dei servizi in oggetto al R.T.P. *“GPA s.r.l., SPIBS s.r.l., Studio Perillo s.r.l., Arch. Chiara Pezzano, Dott.ssa Maria Grazia Lizzio, Dott. Giulio Raspini”*, con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR) – Via Giovanni da San Giovanni n.87, CAP 52027, C.F. e Partita I.V.A. 01315880516;
- in seguito ai controlli effettuati, con provvedimento prot. n. 2023/410R/SpP del 07.11.2023 si è dato atto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, con disposizione di procedere alla stipula del contratto, mediante scrittura privata, entro il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, inserendo la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 159/2011, nonché una clausola risolutiva espressa da esercitare nel caso in cui i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'appalto siano destinatari e/o a conoscenza di misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p.;
- l'Affidatario ha dichiarato, nella documentazione di partecipazione alla gara, di volersi avvalere del subappalto per le seguenti attività: *indagini geologiche, geotecniche e sismiche; prove e analisi di laboratorio (a laboratorio qualificato in possesso di autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001); sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche; redazione grafica degli elaborati progettuali; consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze; attività della verifica preventiva di interesse archeologico ex art. 25*

del D.Lgs. 50/2016 e servizi di natura archeologica; e quanto altro consentito dall' art. 31 comma 8 del D.Lgs.50/2016, dalle Linee Guida n.1 dell'ANAC e dall'art. 10 comma 1 della Legge n. 238 del 2021, entro i limiti di legge;

- l'Affidatario, entro i termini di legge, dovrà, inoltre, rimborsare alla Stazione Appaltante i costi di pubblicazione obbligatori di cui Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.20 del 25 gennaio 2017, in attuazione dell'art. 73, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

ai fini della sottoscrizione del presente contratto per l'affidamento del servizio *de quo*, così come richiesto dal R.U.P. con nota prot. n. 2023/2549U/SpP del 08.11.2023, l'Aggiudicatario, con nota acquisita al protocollo n. 2023/2916I/SpP del 27.11.2023, ha fornito:

a) Atto Costitutivo del 23.11.2023, [REDACTED]

b) idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nella forma di garanzia fideiussoria, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da [REDACTED]

c) polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) della società Capogruppo-Mandataria "GPA s.r.l.", emessa da [REDACTED]

d) polizza in coassicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) della società Capogruppo-Mandataria "GPA s.r.l.", emessa da [REDACTED]

e) polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) della società Mandante "SPIBS s.r.l.", emessa da [REDACTED]

f) polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) della società Mandante "Studio Perillo s.r.l.", emessa da [REDACTED]

g) polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) della società Mandante "Arch. Chiara Pezzano", emessa da [REDACTED]

h) polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) della società Mandante "Dott.ssa Maria Grazia Lizzio", emessa da [REDACTED]

i) polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) della società Mandante "Dott. Giulio Raspini", emessa da [REDACTED]

L'affidatario si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art.17 del Capitolato, a costituire e a presentare alla S.A. una garanzia di responsabilità civile per danni ex articolo 103, comma 7, del Codice, almeno dieci giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività di indagine, mediante polizza assicurativa che tenga indenne la S.A. da tutti i rischi di esecuzione connessi all'espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi, valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità, con massimale non inferiore ad €500.000,00.

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse, Allegati e Definizioni

La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Allegato "1" – **Atto Costitutivo del R.T.P.**;
- Allegato "2" – **Garanzia Definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016**;
- Allegato "A" – **Capitolato Tecnico Prestazionale** elaborato dalla Stazione Appaltante (d'ora innanzi, per brevità, **Capitolato Tecnico**);
- Allegato "B" – **Offerta tecnica** dell'Operatore Economico;
- Allegato "C" – **Offerta economica** dell'Operatore Economico;
- Allegato "D" – **Patto d'integrità**;
- Allegato "E" – **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 (d'ora innanzi, per brevità, **Scheda Fornitore**);

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine:

- il presente Contratto;
- Allegato "A" – **Capitolato Tecnico Prestazionale** elaborato dalla Stazione Appaltante (d'ora innanzi, per brevità, **Capitolato Tecnico**);
- Allegato "B" – **Offerta tecnica** dell'Operatore Economico;
- Allegato "C" – **Offerta economica** dell'Operatore Economico;
- Allegato "D" – **Patto d'integrità**;
- Allegato "E" – **Scheda Fornitore** e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 (d'ora innanzi, per brevità, **Scheda Fornitore**);

Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

Agenzia o Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione;

Affidatario o Appaltatore: l'Operatore Economico o il Raggruppamento di Operatori Economici affidatari delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Contratto: è il presente contratto, sottoscritto dall'Agenzia con l'Operatore Economico, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante le prestazioni in esso contenute.

Art. 2

Oggetto

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 1655 c.c., affida all'Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, i servizi relativi alla *“progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da redigere in modalità BIM, inerenti le attività di Miglioramento Sismico, Efficientamento Energetico e Riqualificazione Funzionale, per l'intervento di Manutenzione Straordinaria dell'immobile denominato “Palazzo Pierce – Ex Hotel de Londres” codice demaniale NAD0277”*.

I servizi oggetto del presente contratto contemplano l'esecuzione delle attività come di seguito articolate:

- **FASE 1:** Attività preliminari alla progettazione (di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico) e progettazione definitiva, da redigere in modalità BIM, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- **FASE 2:** Progettazione esecutiva, da redigere in modalità BIM, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Le prestazioni dovranno essere eseguite relativamente alla tipologia di progettazione richiesta, secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, e nel Capitolato Tecnico.

L'affidatario dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il R.U.P..

Art. 3

Durata

Il tempo a disposizione per l'espletamento dei servizi di cui alla **Fase 1** (attività preliminari alla progettazione e progettazione definitiva / CSP) è pari a **104 giorni naturali e consecutivi**, giusta ribasso offerto in sede di gara del 20,00% (venti per cento) sui tempi stimati dalla S.A., decorrenti dal verbale di avvio del servizio di progettazione definitiva da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del R.U.P..

Il tempo a disposizione per l'espletamento dei servizi di cui alla **Fase 2** (attività di progettazione esecutiva / CSP) è pari a **48 giorni naturali e consecutivi**, giusta ribasso offerto in sede di gara del 20,00% (venti per cento) sui tempi stimati dalla S.A., decorrenti dal verbale di avvio del servizio di progettazione esecutiva da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del R.U.P..

Le attività s'intenderanno concluse, per ciascuna fase, con l'avvenuto accertamento, da parte del R.U.P., della correttezza e completezza degli elaborati richiesti, a valle dell'acquisizione di tutti i pareri/nullaosta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni Competenti e di quelle usuarie, e con il contestuale rilascio del Certificato di Verifica di Conformità del Servizio, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate.

Art. 4 **Corrispettivi e pagamenti**

L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a complessivi **€453.247,76** (Euro quattrocentocinquantatremila-duecentoquarantasette/76), al netto di oneri contributivi e/o previdenziali/assistenziali ed I.V.A. come per legge, giusta ribasso percentuale offerto, pari al **35,00%** (trentacinque/00 per cento), applicato all'importo del lotto posto a base di gara pari ad €696.397,06 (euro seicentonovantaseimila-trecentonovantasette/06), di cui €1.684,77 (euro milleseicentottantaquattro/77) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartiti:

Importo Contrattuale Complessivo	453.247,76 €
Importo Contrattuale Netto Fase 1 (Rilievi/indagini e PD / CSP)	253.558,49 €
Importo Contrattuale Netto Fase 2 (PE / CSP)	199.689,27 €

Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate al paragrafo 16 del Capitolato Tecnico.

Il corrispettivo è accettato dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020, all'Aggiudicatario potrà essere corrisposta, se richiesta, un'anticipazione del prezzo fino al 20% dell'importo contrattuale. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà costituire la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03.04.2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione, C.F. 06340981007, via Barberini 38 – Roma, codice IPA **ACD518**, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di **ODA [2023003940] - [2023003941] - [2023003944] - [2023003946] - [2023003948] - [2023003949]**, il **CUP G66C22000280001**, **CIG 9847481E62** nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (*Split Payment*). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal R.U.P., da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente

dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nell'allegata Scheda Fornitore, di cui all'Allegato "E", e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

Sull'importo netto delle prestazioni, qualora siano previsti pagamenti corrispondenti a stati di avanzamento, verrà applicata una ritenuta dello 0,50%, di cui dovrà esserne data evidenza nella fattura stessa.

Il totale delle ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di Conformità del Servizio e previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 - bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Art. 5

Clausola Revisione Prezzi

Il presente articolo troverà applicazione solo qualora la durata effettiva del servizio dovesse eccedere i dodici mesi per causa non imputabile all'Operatore Economico, e si applicherà alla sola voce degli oneri e spese accessori.

Il corrispettivo contrattuale, per la sola parte degli oneri accessori di cui sopra, è aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi di riferimento rilevati dall'ANAC, in assenza di questi sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT, in assenza di quest'ultimi in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi di cui al comma precedente è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo originario, previa richiesta scritta dell'appaltatore da presentare a pena di decadenza entro 10 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nella Scheda fornitore di cui all'Allegato "E", in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.
L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 7

Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Affidatario

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidatario si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4.

L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Affidatario prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'Affidatario si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'Affidatario si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

In caso di inadempimento dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'Affidatario si impegna ad indicare i professionisti indicati in sede di presentazione dell'offerta ed afferenti al gruppo di lavoro, così come richiesti dal capitolato a cui si fa espresso rinvio.

L'Affidatario sarà tenuto a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione del gruppo di lavoro tramite PEC alla Stazione Appaltante.

Esso dovrà inoltre garantire i requisiti professionali richiesti per i professionisti del gruppo di lavoro, anche a seguito di sostituzione di uno o più membri del gruppo di lavoro.

Art.8

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quelle specifiche previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'Affidatario nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'affidatario medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Affidatario è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9

Responsabilità dell'Affidatario

L'Affidatario resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Affidatario medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente

contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione o altro certificato equipollente e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Affidatario si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare l'Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il diniego di scarico da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Affidatario a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 10 Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal Capitolato Tecnico.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata, come previsto dal capitolato, una penale pari all'**1‰ (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Aggiudicatario nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Affidatario e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Aggiudicatario per iscritto dal R.U.P. a mezzo PEC. L'Aggiudicatario dovrà quindi comunicare, sempre a mezzo PEC, le proprie deduzioni al R.U.P. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Affidatario non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.

Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal R.U.P. conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 23 del D.M. n. 49/2018 e per le ipotesi ivi previste.

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

Art. 11 Recesso

L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del

D.Lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all’Affidatario a mezzo PEC. Alla data di efficacia del recesso l’Affidatario dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.

L’Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 12

Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell’Affidatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Affidatario a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 9 maturate dall’Affidatario superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.

L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata - nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all’Affidatario dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l’Affidatario;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all’art. 5 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell’Impegno Etico dell’Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Agenzia;
- j) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l’esecuzione del contratto;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità di cui all’Allegato “D”, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;

- m) nel caso in cui i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'appalto siano destinatari e/o a conoscenza di misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater 320 c.p. 322 c.p. 322-bis c.p. 346-bis c.p. 353 c.p. 353-bis c.p.
- n) mancato possesso e/o perdita in capo all'Affidatario dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Affidatario inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Affidatario si impegna, sin d'ora, a fornire all'Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Affidatario, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Agenzia incamererà la garanzia definitiva.

Art. 13

Assicurazioni e garanzie

L'Affidatario ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.

La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L'Affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui l'Agenzia abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla Verifica della Regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

L'Affidatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile professionale con massimale di importo non inferiore a €2.000.000 di euro per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza.

Art. 14

Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti

Fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d), punto n. 2, del Codice in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto

all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti dell’Affidatario inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Affidatario, si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Più precisamente, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Affidatario nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Ai sensi dell’art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l’Affidatario risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l’Agenzia si riserva il diritto, e l’Affidatario espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Affidatario.

Art. 15

Disposizioni antimafia

L’Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 16

Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Impegno Etico

L’Affidatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Impegno Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.

L’Affidatario si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1.

L’Appaltatore dichiara, ai sensi della Legge 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia del Demanio e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l’esecuzione dello stesso.

L’Appaltatore dichiara, altresì, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell’Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 18

Obblighi di riservatezza

L'Affidatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Affidatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 19

Proprietà degli elaborati progettuali prodotti

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica. La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Affidatario tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 20

Domicilio delle Parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Roma, Via Barberini, n. 38;
- l'Affidatario elegge domicilio presso la sede legale della capogruppo mandataria GPA s.r.l., con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR) – Via Giovanni da

San Giovanni, n.87, CAP 52027.

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate

Art. 21

Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Napoli. Resta inteso che è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22

Spese del Contratto

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

Il presente contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità telematica, conformemente a quanto sancito dall'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016.

La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

Art. 23

Recapiti

L'Affidatario designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto l'ing. Paolo Spinelli il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell'Affidatario con l'Agenzia.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, e-mail e PEC.

Le comunicazioni al Responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Telefono: [REDACTED];
- Cellulare: [REDACTED];
- Email: [REDACTED]
- Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: [REDACTED]

Le comunicazioni all'Agenzia inerenti la gestione del presente contratto saranno effettuate, per iscritto, al R.U.P., ing. Luigi TROTTA, presso i seguenti recapiti:

- Email: luigi.trotta@agenziademanio.it;
- PEC: luigi.trotta@pce.agenziademanio.it.

L'Affidatario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Affidatario medesimo.

Il responsabile del Contratto dell'Affidatario opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), individuato nella persona dell'ing. Roberto Cimmino della Stazione Appaltante, coordinandosi con il medesimo.

Art. 24

Variazioni

L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività

oggetto dell'appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto all'Affidatario, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del valore del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Al di là di tale limite, l'Affidatario ha facoltà di risolvere il contratto.

Per l'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione

Per l'Operatore Economico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Affidatario dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 24 del contratto e degli articoli **2), 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 21), e 28) del Capitolato**. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Per l'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione

Per l'Operatore Economico

Allegati:

- Allegato "1" – Atto Costitutivo del R.T.P.;
- Allegato "2" – Garanzia Definitiva ex art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;
- Allegato "A" – Capitolato Tecnico;
- Allegato "B" – Offerta tecnica dell'Operatore Economico;
- Allegato "C" – Offerta economica dell'Operatore Economico;
- Allegato "D" – Patto d'integrità;
- Allegato "E" – Scheda Fornitore.